REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 18 maggio 2016 n.64

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 26, comma 7, del Decreto-Legge 26 ottobre 2010 n.172;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.29 adottata nella seduta del 10 maggio 2016;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETÀ ESTERE

Articolo Unico

1. Il disposto dell'articolo 26 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010, n. 172 relativamente alle operazioni di trasferimento della sede statutaria dall'estero nel territorio della Repubblica di San Marino, opera a condizione che:

a) l'ordinamento di provenienza della società non vieti tale trasferimento;
b) il trasferimento della sede statutaria venga posto in essere nel rispetto dell'ordinamento di provenienza e dell'ordinamento sammarinese.

2. Quanto disposto nella lettera b) del precedente comma comporta il rispetto, da parte dei soggetti interessati, degli operatori professionali e della Pubblica Amministrazione complessivamente intesa, dei seguenti adempimenti minimi:

a) adozione di delibera di trasferimento della sede sociale della società estera:
    1. redatta in forma autentica secondo le norme della legge dello Stato d'origine;
    2. assunta dagli organi competenti e secondo le modalità disposte dalla legge applicabile alla società in esame la cui sede si intende trasferire nel territorio della Repubblica di San Marino;
    3. corredata da traduzione in lingua italiana e, se necessario, di legalizzazione o di Apostille;
    4. preventivamente depositata presso un notaio sammarinese, corredata dalla necessaria integrazione della documentazione della società;
b) redazione statuto della società trasferita, da iscrivere nel Registro delle Società, il quale deve contenere disposizioni conformi alle norme inderogabili dell'ordinamento sammarinese, quali,

in particolare, l'adozione della disciplina di uno dei tipi sociali previsti dall'ordinamento sammarinese;

c) esecuzione del controllo di legalità da parte del notaio sammarinese, il quale provvede, se necessario, al compimento delle integrazioni che possano occorrere per adeguare la società alle regole dell'ordinamento sammarinese.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 maggio 2016/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini